

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, CIFARELLI, DI BENEDETTO, FOLLIERI, FRANZA, GALANTE GARRONE, IANNELLI, OLIVA e TERRACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1969

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, stabiliva un termine di tre mesi, dalla data di insediamento della Commissione stessa, per la conclusione dei suoi lavori e per il deposito presso le Presidenze delle due Camere della relazione; tale termine che — essendosi la Commissione insediata il 18 aprile 1969 — sarebbe, pertanto, scaduto il 18 luglio 1969, venne poi prorogato con legge 1° agosto 1969, n. 472, al 16 dicembre 1969.

Quando la Commissione — dopo aver dedicato le prime sedute alla definizione di talune questioni procedurali che, se pur affrontate e parzialmente risolte da altre Commissioni d'inchiesta, assumevano, nel delicatissimo contesto dei compiti ad essa commessi, particolare importanza, nonché all'acquisizione di una prima serie di atti

e documenti — si addentrò nel vastissimo campo delle indagini di cui era stata incaricata dalla legge istitutiva, fu ben presto manifesto che, data la complessità di tali indagini, il ristretto ambito temporale originariamente fissato per lo svolgimento e la conclusione dei lavori della Commissione, non sarebbe stato sufficiente, e ciò nonostante il ritmo particolarmente serrato impresso all'andamento dei lavori medesimi.

Al riguardo giova ricordare che la legge istitutiva ha assegnato alla Commissione tre compiti:

1) *accertare*, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela del-

l'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

2) *esaminare* quali di tali iniziative e misure debbono considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

3) *formulare* proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna, conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

Va, altresì, ricordato che, *alla data del 18 luglio 1969*, la Commissione aveva già tenuto ben 39 sedute, per complessive 182 ore di riunioni effettive; aveva ascoltato n. 37 testimoni (fra cui tre parlamentari; cinque generali di Corpo d'armata; un ammiraglio di squadra aerea; il Capo della polizia; nonchè otto generali di divisione; tre generali di brigata e quattro colonnelli, tutti dell'Arma dei carabinieri, interessati alle note vicende oggetto dell'indagine della Commissione); aveva acquisito una rilevante mole di documenti (copia del voluminoso incarto relativo agli atti del procedimento giudiziario celebrato dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito delle querele proposte dal generale De Lorenzo e dal colonnello Filippi nei confronti dei giornalisti Scalfari e Jannuzzi; copia dell'incarto relativo al procedimento penale istruttorio per la sottrazione di documenti del SIFAR; copia degli atti del procedimento promosso dal Consiglio superiore della magistratura a proposito delle autorizzazioni ad effettuare intercettazioni telefoniche; copia delle relazioni delle Commissioni ministeriali d'inchiesta presiedute, rispettivamente, dai generali Beolchini e Lombardi; copia della relazione dell'inchiesta condotta dal generale Manes; i numerosi allegati alla relazione Lombardi; molti documenti riservati forniti dal Ministero della difesa relativi alla materia oggetto di indagine, come movimenti di unità

militari nel giugno-luglio 1964, creazione della XI brigata meccanizzata dell'Arma, organigrammi eccetera; i precedenti legislativi sullo stato giuridico dei militari dell'Arma dei carabinieri, sull'avanzamento dei militari, sulle attribuzioni degli organi di vertice della Difesa; tutti gli atti relativi ai dibattiti nelle due Camere sulle numerose interrogazioni, interpellanze e mozioni in ordine alle vicende del SIFAR). La Commissione aveva, inoltre, iniziato lo studio delle questioni inerenti alla formulazione di proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, in assolvimento dei compiti affidatili dalla lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva, ascoltando due pregevoli relazioni preparate sugli argomenti rispettivamente dal deputato Buffone e del senatore Iannelli — cui si aggiunsero altre due acute relazioni preparate dai senatori Galante Garrone e Franza — ed acquisendo, anche in tale settore di indagine, un ampio materiale di documentazione e diversi saggi di studio, anche di diritto comparato, nella materia.

Tuttavia alla scadenza del termine originariamente fissato, la Commissione si trovava ad essere ancora lontana dalla conclusione della fase, che si potrebbe definire istruttorio, delle sue indagini. D'altronde, queste dovevano subire una immediata interruzione alla medesima data, non essendo potuta intervenire in tempo l'approvazione della proposta di legge tendente a prorogare il termine suddetto al 16 dicembre 1969, presentata alla Camera il 7 luglio 1969.

Intervenuta l'approvazione di detta proposta — concretatasi nella legge 1° agosto 1969, n. 472, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 5 agosto 1969 — la Commissione non poté riprendere immediatamente i suoi lavori, sia a causa degli impegni politici dei commissari interessati allo svolgimento del dibattito sulla fiducia al secondo Governo Rumor, protrattosi fino al 12 agosto, sia per consentire agli stessi commissari di godere, nel breve periodo di chiu-

sura delle Camere, almeno in parte le ferie estive.

La Commissione è tornata, quindi, a riunirsi il 9 settembre. Da allora, essa ha tenuto altre 34 sedute, per un numero di 137 complessive ore di riunione. L'indagine testimoniale ha continuato a svolgersi in modo particolarmente approfondito: sono stati sentiti numerosi altri testi, fra cui il senatore Jannuzzi, il senatore Gava, l'onorevole Andreotti, l'onorevole Moro, l'onorevole Rumor, l'onorevole Taviani, l'onorevole Zaccagnini, l'onorevole Tremelloni, il senatore Parri, il Capo del SID ammiraglio di squadra Henke, il comandante Emanuele Cossetto ed il giornalista Mario Tedeschi. Sono continuati ad affluire alla Commissione numerosi altri documenti, fra cui in particolare si ricordano qui l'incarto relativo al procedimento per la morte del colonnello Renzo Rocca, gli incarti relativi ai procedimenti disciplinari condotti dalla Commissione Cigliana, poi Donati, a carico del generale De Lorenzo ed a carico del generale Manes. La Commissione ha, altresì, continuato gli studi in relazione alle proposte da effettuare ai sensi della lettera c) dell'articolo 1 della legge istitutiva, ed il suo materiale è stato ulteriormente arricchito dai contributi della dottrina più recente.

Peraltro, allo stato, la fase istruttoria delle indagini della Commissione non può ritenersi, purtroppo, ancora conclusa e si prevede anzi un ulteriore e forse più faticoso periodo di lavoro per la Commissione. Occorre, innanzitutto, tener presente che un congruo numero di sedute della Commissione è stato dedicato ad ampi ed appassionati dibattiti circa la opportunità o meno di azionare il procedimento previsto dall'articolo 4 della legge istitutiva, per la contestazione, davanti al Presidente del Consiglio dei ministri, della fondatezza della dichiarazione di segretezza apposta in relazione a taluni documenti richiesti o a talune parti di essi. A ciò si aggiunga che le relative determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri hanno richiesto un congruo periodo di meditazione, il che — pur senza volere, con tale affermazione, lasciarsi andare ad alcuna irraguardosa valutazione

del modo con cui il Presidente del Consiglio ha esercitato i poteri conferitigli dalla legge — si è obiettivamente tradotto in un certo appesantimento dei lavori della Commissione, avendo taluni commissari subordinato la formulazione delle ulteriori, conclusive richieste istruttorie alla conoscenza di dette determinazioni, pervenute alla Commissione rispettivamente il 19 ed il 26 novembre ultimo scorso.

Si è, infine, manifestata l'opportunità di approfondire le indagini in certi settori in cui sono emersi nuovi elementi degni di particolare interesse e tali da concorrere alla ricostruzione di un più compiuto quadro dei fatti oggetto delle indagini della Commissione. Qualche discordanza emersa da una minuziosa valutazione dell'imponente materiale accumulatosi nel corso degli interrogatori — quasi 4.500 pagine! — ha indotto la Commissione a ritenere opportune la riaduzione di parecchi testi e la conseguente effettuazione di confronti tra i medesimi.

La Commissione ha, inoltre, incaricato il suo Presidente di ascoltare la registrazione dei nastri su cui furono incise le deposizioni dei testi ascoltati dalla Commissione Lombardi, poi trasfuse nel testo scritto degli « allegati » già acquisiti dalla Commissione (si tratta di circa 8.000 metri di nastri, la cui audizione impegnerà il Presidente per molte settimane) mentre un ulteriore periodo di tempo sarà richiesto dalla trascrizione delle parti che rivelino una diretta connessione con le indagini della Commissione.

Infine, la Commissione non ha potuto non tener conto di talune nuove emergenze manifestatesi nel processo intentato dal generale De Lorenzo contro il generale Gaspari ed altri ufficiali generali, tuttora in corso di svolgimento, ritenendo essa, fra l'altro, di particolare interesse per le sue indagini, la conoscenza della registrazione del nastro (esibito in quel processo e sulla cui acquisizione il Tribunale competente si è riservato di decidere) su cui sarebbe stato inciso un colloquio fra il generale De Lorenzo ed il consigliere di Stato Andrea Lugo, nonchè la conoscenza dei risultati dibattimentali

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che interferiscono sulle indagini stesse, sia per i soggetti privati di quel processo, sia per la identità dei testi ascoltati dalla Commissione con quelli di cui il Tribunale ha disposto l'audizione, sia, infine, per le deposizioni — in quanto si rivelino interessanti alle sue indagini — che saranno rese da testimoni ammessi dal Tribunale di Roma e dalla Commissione non escussi.

L'ulteriore sviluppo dell'istruttoria in conseguenza occuperà presumibilmente un congruo numero di sedute.

D'altra parte, la scrupolosità posta finora da tutti i Commissari nell'accertamento della verità, lascia presumere che un ulteriore ampio arco temporale dovrà essere consumato nella valutazione del materiale istrut-

torio e nella redazione della relazione finale. Questa, a sua volta, dovrà essere predisposta con un congruo anticipo rispetto alla data di deposito presso la Presidenza delle due Camere, onde consentirne la preventiva conoscenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, in modo che gli sia assicurato un ragionevole periodo per il suo esame, e la formulazione delle sue eventuali osservazioni.

In relazione a ciò, la Commissione ha concordemente deliberato di chiedere alle Camere che il termine per detto deposito sia fissato definitivamente al 15 luglio 1970.

Per i motivi innanzi illustrati, si confida che il Senato vorrà approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, già prorogato con l'articolo unico della legge 1° agosto 1969, n. 472, è ulteriormente prorogato al 15 luglio 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 16 dicembre 1969.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.